



COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026
P. IVA 00684180169
e-mail: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

ARPA
Agenzia Regionale Protezione Ambiente
Via Clara Maffei n. 4
24121 – BERGAMO (BG)
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATS
Dipartimento Prevenzione
Via Mazzini 13
24068 - Trescore Balneario (BG)
protocollo@pec.ats-bg.it

Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia
Brescia
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Beni Archeologici della
Lombardia
Brescia

mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it
UTR
Sede Territoriale di Bergamo
Via XX Settembre
Cap. 24122 Bergamo
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Bergamo
-Direzione Settore Agricoltura
Direzione Settore pianificazione territoriale
e urbanistica
Direzione Settore progettazione viabilità e
trasporti
Direzione Settore ambiente
Direzione Settore tutela risorse naturali
24121 – BERGAMO
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. BERGAMO
com.bergamo@cert.vigilfuoco.it

PLIS delle Valli d'Argon
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it

Comune di Albano S. Alessandro
postacert@pec.comune.albano.bg.it

Comune di Cenate Sotto
protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it

Comune di Pedrengo
protocollo@pec.comunepedrengo.it

Comune di San Paolo d'Argon
web@pec.comune.sanpaolodargon.bg.it

Comune di Scanzorosciate
protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it

Consorzio di Bonifica della Media
pianura Bergamasca
info@pec.cbbg.it

UNIACQUE spa
info@pec.uniacqua.bg.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV
Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo
protocollogenerale@pec.enav.it

SNAM RETE GAS
DISTRETTO NORD
distrettonord@pec.snamretegas.it

ENEL SPA
enelspa@pec.enel.it

SERVIZI COMUNALI
protocollo@pec.servizicomunali.it

ITALGEN SPA
info@italgen.legalmail.it

SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA SPA
info@pec.terna.it

p.c. alla società proponente
MC Garlet
mgarletsrl@pec.it

OGGETTO: PROGETTO SUAP INSEDIAMENTO PRODUTTIVO AGROALIMENTARE NELL'AMBITO DELL'AREA EX SCARPELLINI IN VARIANTE PARZIALE AL PGT AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 8 DEL DPR 160/2010, DELL'ARTICOLO 97 DELLA LEGGE 12/2005 E S.M.I. E ART.7, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 19 FEBBRAIO 2014. CONVOCAZIONE della CONFERENZA DEI SERVIZI, IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA EX ART 14 TER DELLA L.241/90 E S.M.I.,

PREMESSO che:

- in data 22 dicembre 2020 prot. n. 5504 la società Mc Garlet s.r.l di Albano Sant'Alessandro, ha inteso proporre all'Amministrazione Comunale uno specifico progetto urbanistico ed edilizio finalizzato alla realizzazione di nuovo insediamento produttivo agroalimentare nell'ambito dell'ex area Scarpellini, da assumersi in variante al PGT, mediante ricorso alla procedura dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010 e articolo 97 della legge 12/2005 e s.m.i.;
- l'area "ex Scarpellini" si caratterizza per essere un'area della rigenerazione anche ai sensi e per gli effetti del PTR approvato dal consiglio regionale con atto n. XI/411 del 19 dicembre 2018, trattandosi di area agricola già utilizzata da attività economica interessata da fenomeni di dismissione/abbandono totale tali da comportare degrado ambientale ed urbanistico;
- la rigenerazione dell'area "ex Scarpellini" rappresenta un'occasione per dare vita ad un'operazione di riequilibrio territoriale ed ambientale volta al miglioramento di tipo paesaggistico con una efficace ridestinazione funzionale che preveda inserimento di usi attivi e propulsivi per il territorio e la eliminazione del degrado esistente;
- rispetto agli obiettivi di rigenerazione urbana, l'area "ex Scarpellini" può consentire un riuso per funzioni produttive agroalimentari purché siano verificate le condizioni per il miglioramento del paesaggio naturale e artificiale e la dimostrazione di un riequilibrio degli spazi liberi in termini di permeabilità dei suoli ed attenzione al bilancio del consumo di suolo effettivo;

CONSIDERATO che il comune di Torre de' Roveri è dotato di strumento urbanistico generale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09.12.2009 e successiva Variante parziale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2018, efficace con la pubblicazione sul BURL n. 47 del 21.11.2018, ed altre varianti minori, rettifiche e precisazioni al PGT;

VISTE le seguenti deliberazioni comunali:

- 1) Giunta comunale n. 66 del 2 agosto 2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la proposta di documento di orientamento che, tra gli altri ambiti individua, puntualmente l'ambito "ex Scarpellini" come ambito degradato – 3.1 cui è assegnato l'obiettivo da raggiungere della "Rigenerazione urbana e sociale";
- 2) Giunta Comunale n. 67 del 2 agosto 2019, recante "Indirizzi per la procedibilità della richiesta di realizzazione insediamento produttivo agroalimentare mediante SUAP nell'ambito dell'area ex Scarpellini";
- 3) Giunta comunale n. 79 del 21 ottobre 2019, recante "Documento di orientamento delibera Giunta comunale n. 66/2019. Studio di fattibilità per nuovo insediamento produttivo agroalimentare. Intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale dell'area ex Scarpellini" con la quale si valuta positivamente lo studio di fattibilità, si dettano indirizzi e prescrizioni per le fasi successive di attuazione;
- 4)Giunta Comunale n. 52 del 29 giugno 2020 recante "Nuovo insediamento produttivo agroalimentare "Intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione ambientale dell'area ex scalpellini. Proposta progettuale in variante al PGT- Approvazione schema accordo. Avvio consultazioni.";
- 5) Giunta comunale n. 98 del 14 dicembre 2020 recante "Iniziativa per il sostegno e lo sviluppo di attività economiche. Adozione proposta accordo per intervento insediamento produttivo agroalimentare mediante progetto dello sportello unico delle imprese (SUAP) nell'ambito dell'area ex Scarpellini";
- 6) Consiglio comunale n. 36 del 21 dicembre 2020 recante "Iniziativa per il sostegno e lo sviluppo di attività economiche. Adozione proposta accordo per intervento insediamento produttivo agroalimentare Società McGarlet, in variante al PGT mediante sportello unico delle imprese (SUAP).";

RICORDATO che l'art. 8 del DPR 160/2010 sancisce il raccordo procedimentali con strumenti urbanistici e prevede un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti. In tali casi e fatta salva l'applicazione della disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco, ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Gli interventi relativi al progetto approvato secondo le suddette modalità sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

PRECISATO che "In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.";

RICORDATO che nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del Consiglio Comunale, il Proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica;

CONSIDERATO agli effetti del procedimento VAS correlato con la proposta del progetto SUAP le determinazioni conclusive sono riassunte nei documenti costituenti la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

RICHIAMATA la Pronuncia di esclusione dal procedimento Vas assunto con prescrizioni e preso atto delle intervenute integrazioni alla proposta progettuale in relazione agli esiti della citata Pronuncia;

DATO ATTO che il progetto edilizio proposto comporta variazione della cartografia del PGT e la introduzione di una specifica disciplina di Piano;

VISTI:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, reca il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2010, n. 229 S.O. che ha abrogato, a partire dalla medesima pubblicazione, il D.P.R. 447/1998, regolamento recante "Norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 59/97";

- l'articolo 8, primo comma, del D.P.R. 160/2010, recante "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" – "Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.";

-l'articolo 97 della Legge Regionale 12/2005 - art. 97. (Sportello Unico per le Attività Produttive):

1. Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 8 del d.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

3-bis. (comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019)

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.

5. (comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera v), legge reg. n. 18 del 2019)

5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

OSSERVATO che in Regione Lombardia, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 97, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la disciplina dettata dall'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 è da intendersi integrata dalle disposizioni regionali, siccome le due discipline recano in termini espliciti un richiamo reciproco, dal momento che il comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 fa "salva l'applicazione della relativa disciplina regionale";

CONSIDERATO il carattere dell'istituto del SUAP in variante alla strumentazione urbanistica tiene conto della importanza e la delicatezza degli interessi pubblici (urbanistici, edilizi, paesaggistici ed ambientali) e privati (alla libera iniziativa economica) che esso chiama in causa;

VISTO l'art.7, comma 8, della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 recante " Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT), ovvero con il piano regolatore generale (PRG), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005.";

VISTI i criteri del PTR punto 2.2.3 dispongono quanto segue: "Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale" del PTR "Le varianti di cui all'articolo 97 della L.R. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo;

PRECISATO che in coerenza con la scelta assunta dal legislatore regionale di riconoscere in capo ai Comuni le competenze e le connesse responsabilità in materia di pianificazione urbanistica, il citato art. 97 della L.R. n. 12/2005, dispone che "alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento" (comma 2), mentre non altrettanto dispone la legge riferendosi ad altri soggetti;

RICORDATO che per quanto attiene la variante urbanistica connessa all'approvazione del progetto SUAP, il passaggio in Consiglio comunale è unico, immediatamente a seguito della conclusione con esito favorevole della conferenza di servizi, come prescritto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 è che ai fini del perfezionamento della variante urbanistica, rimane pur tuttavia da ossequiare quanto prescritto dall'art. 97, rispettivamente commi 4 e 5bis, della L.R. n. 12/2005, ossia occorre procedere con il deposito del progetto in variante al PIANO di GOVERNO del TERRITORIO finalizzato alla raccolta di eventuali osservazioni (totale 30 giorni) e la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo ad opera del proponente;

VISTO l'art. 10 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" - Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)-

"1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.";

PRECISATO che regione Lombardia ha chiarito che il comune di "Torre Dè Roveri non rientra nell'elenco dei Comuni tenuti ai sensi dell'art. 13, comma 8, LR 12/2005, all'invio del PGT (Piano di Governo del Territorio), o la sua variante, in Regione per la verifica rispetto agli obiettivi prioritari di interesse regionale o sovragionale espressi dal Piano Territoriale Regionale. Considerato inoltre che la variante allo strumento urbanistico conseguente all'attivazione dello Sportello Unico in questione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 13 della LR 12/2005, riguardante la fase di approvazione degli atti costituenti il PGT o di sue varianti "ordinarie", non vi sono i presupposti per l'espressione del parere regionale. A far data dell'entrata in vigore del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo è prevista in capo alla Provincia la funzione di verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali, o delle sue varianti, con il proprio PTCP (rif. LR 1/2000), ricordando inoltre che ai sensi del comma 3 dell'art. 97 della LR 12/2005 non sono approvati i progetti per i quali la Conferenza dei Servizi rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP e del PTR.";

PRECISATO ancora che in ordine alle conclusioni offerte dalla Provincia di Bergamo in ordine al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS la medesima ha concluso affermando "che rispetto ai contenuti esposti nel R.P. e secondo le valutazioni scaturite sotto il profilo ambientale, rilevato che non sono emerse particolari problematiche e/o criticità, per quanto di competenza non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica del progetto di SUAP in Variante al P.G.T. vigente. Infine, trattandosi di una Variante al Piano delle Regole, ai sensi dell'art.13 comma 5 della LR 12/2005 s.m.i., non dovrà essere richiesta la verifica di compatibilità con il PTCP";

ATTESO che il progetto integra una proposta di "restauro paesaggistico" esteso al contesto, non limitato al mero perimetro aziendale e che la Soprintendenza in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, pur valutando positivamente l'intervento in ordine al recupero di un'area in sé compromessa, si è riservata di valutare i profili architettonici nell'ambito della richiesta di autorizzazione paesaggistica auspicando un maggiore dialogo tra il nuovo edificio ed il contesto;

RITENUTO che per quanto attiene la componente archeologica, trattandosi di area a rischio archeologico le aree non manomesse da precedenti scavi compresa la esecuzione di sottoservizi dovranno essere eseguiti sondaggi preliminari per verificare la compatibilità delle opere previste con le esigenze di tutela archeologica. Anche le aree interessate da movimenti terra coincidenti con le strutture esistenti dovranno essere assistite da personale qualificato. Sondaggi e sorveglianza dovranno essere eseguite da ditte specializzate ed in possesso dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che "la Conferenza di servizi -sia c.d. "istruttoria", sia "decisoria" e, quindi, anche quella propria del modello procedimentale - non costituisce un organo collegiale ma soltanto un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2007 n. 2107); tale istituto di carattere generale, disciplinato dalla L. 241 del 1990 e attuato poi con specifiche varianti nelle diverse discipline di settore, è precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge ed è uno strumento che non comporta pertanto modificazione o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi" o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti "vari interessi. Discende quindi da ciò che in sede di conferenza di servizi è ben ammissibile esprimere valutazioni anche attraverso la trasmissione di note scritte, considerato, da un lato, che scopo della conferenza è la massima semplificazione procedimentale e l'assenza di formalismo e che, pertanto, le forme della conferenza stessa vanno osservate nei limiti in cui siano strumentali all'obiettivo perseguito, non potendo far discendere automaticamente dalla inosservanza delle forme l'illegittimità dell'operato della conferenza se lo scopo è comunque raggiunto, e, dall'altro, che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, a presenza necessaria, ma un modello di semplificazione amministrativa " (cfr. sullo specifico Cons. Stato, Sez. VI, 04.01.2002 n. 34 e 11.07.2002 n. 3917) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.05.2013 n. 2443 - link a www.giustizia-amministrativa.it);

RICORDATO che con la conferenza di servizi il legislatore non ha istituito un nuovo organo collegiale all'interno della pubblica amministrazione, ma ha introdotto un «procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore».- Sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012.

In tal modo, se da una parte la decisione finale adottata all'esito di una conferenza di servizi, deve armonicamente conciliare i vari interessi coinvolti; dall'altra, rimane fermo che i singoli atti amministrativi, che in esso si integrano, mantengono la loro autonomia e distinzione, in quanto espressione delle volontà espresse dagli enti coinvolti, nell'esercizio delle proprie funzioni. Le esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa e di integrazione e temperamento degli interessi in gioco fanno sì che la legge preveda, in modo univoco, che l'amministrazione procedente debba comunque adottare una "**determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi**" (sia nel caso in cui la stessa si svolga in forma semplificata o in forma simultanea: art. 14-bis, comma 5, e art. 14-ter, comma 7) e che questa determinazione dell'amministrazione procedente "**sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati**" (art. 14-quater, comma 1);

DATO ATTO che la documentazione pertinente la proposta iniziale di sportello unico in variante al PGT ed i suoi allegati saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13, come modificato dall'art. 43 del D.Lgs. 97/2016, sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente;

VISTI:

- **Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15.3.1997, n. 59";
- D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, modificato ed integrato dal D.P.R. 7.12.2000, n.400 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15.5.1997, n.59";
- Legge 21 dicembre 2001, n.443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";
- Deliberazione della Giunta Regionale 5.2.1999, n. VI/41318 "Sportello Unico delle Attività Produttive - Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art. 24 del D.lgs. 31.3.1998, n.112 e al D.P.R. 20.10.1998, n.447";
- Legge 5.1.2000, n.1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 112/98. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15.3.1997, n.59";
- L.R. 22 luglio 2002, n.15 "Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante l'abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione";

- D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, reca il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2010, n. 229 S.O. che ha abrogato, a partire dalla medesima pubblicazione il DPR 447/1998, regolamento recante "Norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59/97";
- Articolo 8, primo comma, del D.P. 160/2010, recante "RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI -";
- L.R. 11 marzo 2005 n. 12
- L.R. 1° dicembre 2014 n. 31
- L.R. 19 febbraio 2014, n. 11
- L.R. 1° ottobre 2015 n. 27
- L.R. 26 novembre 2019, n. 18
- CRITER PTR-PVP
- PTCP

con la presente si invitano i rappresentanti degli enti e delle società in indirizzo a partecipare alla
CONFERENZA DI SERVIZI per la valutazione del progetto di cui sopra che si terrà il giorno **29 luglio 2022** alle ore 10,00
presso la sede del comune di Torre de' Roveri sala consiliare-
Piazza Conte Sforza n. 3

Alla Conferenza sono invitati i soggetti in indirizzo interessati dal procedimento, nelle persone all'uopo delegate.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 ter, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., entro cinque giorni dal ricevimento della presente, i soggetti convocati, qualora impossibilitati a partecipare, possono concordare con questo Ufficio l'effettuazione della riunione in una diversa data, da svolgersi comunque entro dieci giorni successivi a quella indetta; a tal fine di chiedere di anticipare per mail - pec l'eventuale comunicazione.

I soggetti invitati alla Conferenza di Servizi devono esprimere il loro parere di competenza in sede di Conferenza di Servizi con la partecipazione e la presenza dei propri rappresentanti legittimati dall'organo competente mediante apposita delega formalizzata per iscritto. E' ammissibile esprimere valutazioni, pareri, nulla - osta ecc... anche attraverso la trasmissione di note e/o documenti scritti.

Si rammenta che al fine di consentire lo svolgimento della riunione in presenza con l'assunzione delle cautele legate al Covid 19 dovrà essere comunicato il numero di persone che interverranno alla riunione in modo che questo ufficio possa individuare una sala di adeguata capienza per svolgere la riunione in sicurezza, fermo restando la possibilità di convertire l'incontro da presenza in una videoconferenza a distanza su piattaforma SKYPE.

La comunicazione è effettuata con una e-mail inviata a: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

Alla conferenza è invitato anche il soggetto proponente ed il suo staff tecnico per l'illustrazione della proposta progettuale.

Le funzioni di segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da idoneo funzionario individuato dal Responsabile del Settore tecnico.

Di precisare ancora che ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i.:

-l'Amministrazione procedente è il comune di Torre de' Roveri;

-l'oggetto del procedimento è quello riportato in epigrafe;

-il responsabile del procedimento è dott. geom. Sergio Assi

E' possibile consultare ed esaminare tutta la documentazione conservata nel fascicolo elettronico ostensibile presso il comune di Torre de' Roveri ai seguenti indirizzi: <https://www.dropbox.com/scl/fo/fnnh8wi4dhztm3q2wz11v/h?dl=0&rlkey=d224phdjdxy3nr7j7ss5s77i>
web: www.comune.torrederoveri.it- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – "Pianificazione e governo del territorio".

Il fascicolo cartaceo è depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

La presente lettera di convocazione è pubblicata mediante avviso all'albo pretorio on – line e sul sito web del Comune di Torre de' Roveri.

Il responsabile del settore tecnico

Sergio Assi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

